



COMUNE DI STIENTA

(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 24 del 31 - 07 - 2014
modificato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 8 del 28 - 04 - 2016
modificato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 32 del 18-07-2018
modificato con delibera del
Consiglio Comunale n. 15 del
30-06-2020

Sommario

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC	4
ART. 1.A – Oggetto del Regolamento	4
ART.2.A – Funzionario responsabile del Tributo	4
ART. 3.A – Riscossione	4
ART. 4.A - Dichiarazione	4
ART.5.A – Versamenti	5
ART. 6.A – Accertamento	5
ART. 7.A – Rimborsi	6
ART. 8.A – Calcolo degli interessi	6
ART. 9.A – Abrogazioni e norme di rinvio	6
ART. 10.A – Entrata in vigore	7
CAPITOLO B – IMU	8
ART. 1.B – Oggetto	8
ART. 2.B – Aliquote e detrazioni d’imposta	8
ART. 3.B – Aree fabbricabili	8
ART.4.B – Esenzioni	8
ART. 5.B – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	9
ART. 6.B – Estensione dell’esenzione prevista per l’abitazione principale - Abrogato	10
ART. 7.B – Riduzioni	10
ART. 8.B – Modalità di versamento	11
ART. 9.B – Importi minimi	11
CAPITOLO C – TASI	12
ART. 1.C – Oggetto	12
ART.2.C – Presupposto del tributo	12
ART. 3.C – Soggetti passivi	12
ART. 4.C – Base imponibile	13
ART. 5.C – Aliquote e detrazioni	13
ART.6.C – Servizi indivisibili	13
ART. 7.C – Modalità di versamento	13
ART. 8.C – Importi minimi	14
CAPITOLO D – TARI	15
ART. 1.D – Oggetto	15
ART. 2.D – Presupposto	15
ART. 3.D – Soggetti passivi	15
ART. 4.D – Locali e aree scoperte soggette al tributo	15
ART. 5.D – Esclusioni	16
ART. 6.D – Superfici per l’applicazione della TARI	17
ART.7.D – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	17
ART.8.D – Inizio e cessazione della TARI	18
ART. 9.D – Tariffe	18
ART. 10.D – Classi di contribuenza	19
ART. 11.D. – Particolari applicazioni della tariffa	20
ART.12.D – Tariffa giornaliera	20
ART.13.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	21
ART.14.D – Riduzioni tariffarie	21
ART. 15.D – Esenzioni	22
ART. 16.D – Zone di applicazione	22
ART. 17.D – Mancato svolgimento del servizio	22
ART. 18.D – Tributo provinciale	23
ART. 19.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	23
ART.20.D – Versamenti	24
ART. 21.D – Importi minimi	24

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e dalle successive mm. e ii. e novità contenute nella Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A – Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016 entra in vigore il nuovo sistema sanzionatorio per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni:
 - versamenti con ritardo entro i 90 giorni: la sanzione del 30% è ridotta al 15%;
 - versamenti con ritardo entro i 15 giorni: la sanzione del 30%, già ridotta al 15% è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.Per i versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90 giorni la sanzione è del 30%
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

10. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
12. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

ART. 7.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

ART. 8.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 9.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 31/10/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 10.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Le successive modificazioni, adottate con deliberazione consiliare entro la data di scadenza dell'approvazione del bilancio preventivo del Comune, entrano in vigore dal 1^ gennaio dell'anno in cui sono state deliberate.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e di cui alle novità contenute nella Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione, con applicazione dal 1° gennaio.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B - Aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

ART. 4.B – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze.

3. L'imposta non si applica:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) l'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201;
 - f) ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 28/12/2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2016 ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola (i quali abbiano versato almeno 104 giornate lavorative), indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - g) ai terreni agricoli ad immutabile destinazione agro- silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
 - h) a decorrere dal 01/01/2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - i) a decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 2) lettera a) del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 della legge n. 208/2015, l'Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa indicate al precedente comma 2 lettera a) destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
 - j) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
5. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5.B - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale (anche costituito in forma societaria), iscritto negli elenchi della previdenza agricola, ai fini

dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Quanto sopra è applicabile ai contitolari, ma non nel caso di concessione in uso o affitto.

ART. 6.B - Estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale - Abrogato

ART. 7.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - c) ai sensi dell'art. 13 comma 3 del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
 - d) Ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 1 comma 53 della legge n. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Deve trattarsi di immobile che presenti gravi lesioni delle strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (pilastri o murature perimetrali) tali da costituire pericolo e rischio di crollo, o per il quale è stata emessa ordinanza di sgombrò o di demolizione.

3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 8.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito con le modalità previste dalla legge.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Si considerano regolari i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore ad entrambi gli enti e sia possibile il recupero della somma stessa.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 9.B – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione coattiva, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 per ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

ART. 2.C – Presupposto del tributo

1. A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ART. 3.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera d) della L. n. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa comunque la TASI nella percentuale del 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

ART. 4.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 5.C – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6.C – Servizi indivisibili

1. Il Comune con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 7.C – Modalità di versamento

1. L'importo è versato autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
3. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 8.C – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO D - TARI

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2.D - Presupposto

2. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3.D – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4.D – Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

Art. 5.D – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (art.1 comma 641 L. 147/2013).
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, qualora gli occupanti dichiarino di dimorare in altra unità abitativa anche al di fuori del perimetro comunale;
- superfici coperte di altezza inferiore a 180 centimetri;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

3. Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.

Art. 6.D – Superfici per l'applicazione della TARI

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138* (art.1 comma 646 L. 147/2013).
2. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'*articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998*. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'*articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212* (art.1 comma 647 L. 147/2013).
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art.1 comma 649 L. 147/2013).

Art. 7.D – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti, insegne	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Falegnamerie, fabbri	30%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso, o altra idonea documentazione.

Art. 8.D – Inizio e cessazione della TARI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui cessa, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (a titolo esemplificativo non è sufficiente la sola cancellazione della residenza).
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21.D, decorrendo altrimenti dalla data di efficacia della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 9.D – Tariffe

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'allegato B del citato DPR, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art.1 comma 654 L. 147/2013).

4. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo la tariffa applicata è quella per le utenze con numero DUE componenti (il nucleo familiare medio del Comune di Stienta è composto da n. 2,39 componenti).

Art. 10.D – Classi di contribuenza

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE
1.1	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
1.2	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
1.3	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
1.4	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
1.5	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
1.6	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti

2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.3	Stabilimenti balneari
2.4	Esposizioni, autosaloni
2.5	Alberghi con ristorante
2.6	Alberghi senza ristorante
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali
2.9	Banche e istituti di credito
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.17	Bar, caffè, pasticceria
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.21	Discoteche, night club

Art. 11.D – Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato utilizzando il criterio di analogia.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 12.D – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (art.1 comma 662 L. 147/2013).
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (art.1 comma 663 L. 147/2013).
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 25%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti vegetali (erbe, fiori, ramaglie, verdure e simili) e dei rifiuti organici domestici, compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di gestione dei rifiuti di questo Comune.

Art. 14.D – Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%, relativamente alla parte variabile;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 non è cumulabile.
4. La riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile si applica ai soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico limitatamente all'abitazione di residenza:
 - a) nuclei familiari, ove è presente una o più persone con grado di invalidità dal 70%;
riduzione del 40% con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00;
riduzione del 30% con ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00;
 - b) utenze domestiche intestate a nuclei familiari a basso reddito limitatamente all'abitazione di residenza:
riduzione del 30% con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00;
riduzione del 20% con ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00;

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano su presentazione di apposita istanza entro il 30 giugno relativamente ad ogni anno e decorrono dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono cumulabili solo con la riduzione prevista all'art. 13.D (compostaggio domestico).

Art. 15.D – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19 del D. L. 201/2011 la tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, è esentata nelle seguenti ipotesi:
 - a. Gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici;
 - b. Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c. Scuola materna privata parrocchiale, locali ed aree operative;
2. Il Comune può accollarsi in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la tariffa dovuta da soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.
3. Le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
4. Le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 16.D – Zone di applicazione

1. Il tributo è dovuto per intero su tutto il territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitativi, centri commerciali e produttivi integrati, insediamenti sparsi ecc.) come previsto dal Regolamento comunale di gestione del ciclo dei rifiuti, che disciplina il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con il metodo "porta a porta", effettuato in regime di privativa.

Art. 17.D - Mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del comune di una quota del tributo ragguagliato al periodo di interruzione del servizio, che, comunque, è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% della tariffa.

Art. 18.D - Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 19.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricevimento della posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

Art. 20.D - Versamenti

1. Il versamento della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate scadenti il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.**

Art. 21.D – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.